

Scheda 4 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 198/15 - ex art. 267 del TFUE**

"Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Un giudice del Regno Unito ha chiesto alla Corte UE di interpretare le "voci" 8703 e 8713 della "Nomenclatura Combinata" (c.d. NC), di cui all'Allegato I del Regolamento n. 2658/87/CEE. Tale "NC" è un sistema di Voci e di Sottovoci, a ciascuna delle quali corrisponde sia la descrizione di una determinata merce, sia l'ammontare dei dazi che l'importatore di essa, da uno stato extraUE in uno dell'Unione europea, deve pagare all'Amministrazione fiscale di quest'ultimo Stato. Nella 1ª parte di tale NC, Sezione I, parte A, è stabilito che, al fine di collocare correttamente una merce in una o in un'altra delle voci e sottovoci della stessa NC, l'operatore non debba tanto guardare alle "intitolazioni" formali dei Capitoli, Voci e Sottovoci, quanto alla descrizione della merce, che figura nel "testo" di tali ripartizioni. Nella parte II della NC, sez. XVII, Cap. 87, ricorrono le "Voci" n. 8703, corrispondente alla categoria merceologica così descritta: "Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone...", e n. 8713, corrispondente alla merce definita come "Carrozze ed altri veicoli per invalidi, anche con motore...". In seguito, nelle Note Esplicative per l'interpretazione della NC stessa, è stato precisato che anche se muniti di motore, gli autoveicoli per invalidi, in quanto dotati di velocità e larghezza massime rispetto a quelle degli altri autoveicoli, oltre a possedere ulteriori caratteristiche tecniche, rientrano sempre nella Voce 8713 e non possono essere assorbiti nella categoria generica di cui alla Voce 8703 relativa, in generale, agli autoveicoli costruiti per il trasporto delle persone. Il caso: alcune imprese importavano nel Regno Unito taluni scooters alimentati da un motore elettrico, dichiarandoli alla predetta Voce 8713 (cioè autoveicoli a motore per invalidi) e, quindi, beneficiando dell'azzeramento del dazio e della riduzione dell'IVA, connessi a tale classificazione. Il Fisco UK, invece, riconduceva tale merce alla diversa Voce 8703 (normali autoveicoli per il trasporto delle persone), per cui richiedeva i dazi e l'IVA, più rilevanti, corrispondenti a quest'ultima Voce della NC. Le importatrici adducevano che la "finalizzazione" per "gli invalidi", di cui alla Voce 8713, non significa "esclusivamente" per gli invalidi stessi, potendo ricomprendere anche gli autoveicoli non essenzialmente concepiti per consentire lo spostamento degli invalidi medesimi ma quello, in genere, delle persone senza invalidità: ciò a condizione che tali mezzi risultino comunque suscettibili, magari con opportuni adattamenti, di essere usati anche dagli invalidi. In merito, la Corte UE ha ricordato che il criterio decisivo, ai fini della classificazione delle merci nel sistema NC, è quello relativo alle proprietà "oggettive" di esse. Su questa base, anche la finalizzazione "per invalidi" è rilevante solo in quanto trovi un riscontro nelle caratteristiche oggettive della merce. Tali caratteristiche, in altri termini, debbono essere tali da presentare la merce stessa come specificatamente destinata agli invalidi, essendo irrilevante l'uso secondario che possano farne i non invalidi. Gli scooters del caso di specie, quindi, in quanto dotati di caratteristiche che ne denotano, oggettivamente, l'essenziale attitudine all'uso da parte dei "non" invalidi, non rientrano nella predetta Voce 8713 della NC.

Stato della Procedura

In data 26 maggio 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 198/15 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 586/14 - ex art. 267 del TFUE**

"Imposizioni interne – Art. 110 TFUE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Un giudice rumeno ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 110 del Trattato TFUE. Il Trattato TFUE sancisce, all'art. 34, il principio della "libera circolazione delle merci" in tutta l'area UE, per il quale ciascuno Stato UE deve applicare, ad una merce proveniente da un altro Stato UE, lo stesso trattamento giuridico riservato ad un'altra, pur oggettivamente omogenea e comparabile, prodotta nel primo Stato. Il suddetto art. 110 TFUE, a conforto del suddetto principio, vieta ad ogni Stato UE di applicare, al prodotto proveniente da altri Stati UE, dei tributi che discriminino tale prodotto rispetto a quello "domestico". In Romania, dall'01/01/2007, sono state istituite diverse tasse sull'immatricolazione degli autoveicoli: una "tassa speciale", sostituita in seguito da una "tassa sull'inquinamento", a sua volta sostituita da una "tassa sulle emissioni inquinanti". Attualmente, tutte le tasse predette sono state sostituite con quella inerente al c.d. "bollo ambientale", la quale colpisce sia la "prima" immatricolazione di un autoveicolo in Romania, sia la "prima" trascrizione, in Romania, del diritto di proprietà su un autoveicolo. Tuttavia, il "bollo ambientale" che affetta la prima trascrizione del diritto di proprietà, può non essere pagato ove si dimostri che, in occasione della precedente immatricolazione del mezzo, è stata pagata una delle tasse sopra citate, in quanto vigente all'epoca. Si precisa che tali tasse, in molti casi, avrebbero un importo inferiore a quella sul "bollo ambientale", di cui si discute. Pertanto, quando un consumatore rumeno acquista un autoveicolo importato da un altro Stato UE, al momento di immatricolarlo in Romania deve pagare il "bollo ambientale". Quando, invece, acquista lo stesso autoveicolo in quanto già presente nel mercato rumeno (prodotto interno), pur dovendo anche in tal caso, in via di principio, pagare lo stesso bollo ambientale – poichè esegue in Romania la prima trascrizione del diritto di proprietà su tale bene – ne viene esentato ove risulti che, al momento della immatricolazione dello stesso, sono state pagate le tasse sopra indicate, le quali in molti casi sono di importo inferiore a quello del "bollo ambientale" in oggetto. Quindi: 1) l'autoveicolo che il consumatore rumeno acquista in quanto già presente sul mercato interno, incorpora nel suo prezzo la tassa che il precedente proprietario ha già dovuto pagare per la sua immatricolazione; 2) lo stesso autoveicolo, importato da altri Stati UE, ha un prezzo più vantaggioso sotto questo profilo, in quanto non incorpora il costo delle tasse di immatricolazione previste in Romania prima del "bollo ambientale". In ultima battuta, tuttavia, il prezzo del prodotto importato viene ad essere superiore a quello del prodotto "domestico", in quanto il prezzo del primo viene "caricato" dell'importo del predetto "bollo", il quale in molti casi ha un ammontare superiore a quello delle tasse prima indicate (le quali caricavano, invece, il prodotto interno). Se si valuta, peraltro, il fatto che tali tasse, precedenti al bollo ambientale, debbono essere restituite dal Fisco rumeno al contribuente, in quanto già dichiarate illegittime da precedenti sentenze della stessa Corte UE, la discriminazione appare vieppiù evidente e, come tale, assolutamente incompatibile con il disposto dell'art. 110 del TFUE.

Stato della Procedura

In data 9 giugno 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 586/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 291/15 - ex art. 267 del TFUE**

"Unione doganale – Tariffa doganale comune – Valore in dogana"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Un giudice ungherese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 181 bis del Reg.to (CEE) n. 2454/93. Quest'ultimo applica il precedente Reg.to (CEE) n. 2913/92, conosciuto anche come "Codice Doganale CE". Le merci importate in uno Stato UE, da uno stato extraUE, sono di regola sottoposte ad imposte come i prelievi daziari e l'IVA, le quali vengono quantificate, di norma – ai sensi dell'art. 29 di esso Codice Doganale CE - in base al "valore di transazione". Quest'ultimo viene indicato come il "prezzo effettivamente pagato o da pagare" da parte dell'importatore, per i beni importati. Tuttavia, il criterio relativo al "valore di transazione" non è più utilizzabile quando sussistano le circostanze elencate al par. 2 di detto art. 29. Il successivo art. 30 dello stesso Codice Doganale prevede, poi, che quando il "valore in dogana" non possa essere definito in base al già citato art. 29, si debba ricorrere ad altri parametri, tra cui quello per cui si deve aver riguardo, alla bisogna, al valore di merci "similari" a quelle importate. Ora, per l'art. 181 bis del Reg.to (CEE) n. 2454/93, applicativo del precedente Codice Doganale CE, le Autorità doganali non sono tenute a ritenere che il "valore in dogana" – cioè quello in base al quale quantificare le imposte doganali - coincida con il "valore di transazione", ogniqualvolta abbiano il fondato dubbio che quest'ultimo sia diverso dal prezzo effettivamente pagato o da pagare. Onde fugare tali dubbi, esse possono assumere "informazioni complementari" e, se gli stessi persistono, chiedere al contribuente di chiarire più precisamente la sua posizione. Nel caso di specie, un'impresa dichiarava, presso una dogana ungherese, di aver acquistato determinate merci, provenienti dalla Cina, per un certo "valore di transazione". L'Autorità doganale, constatando che tale valore era eccessivamente basso, chiedeva di visionare ulteriori documenti (fattura, libri contabili dell'importatore, attestazione bancaria), dai quali risultava una somma corrispondente a quella dichiarata dal contribuente. Tuttavia, permanendo la circostanza per cui, in ogni caso, il prezzo dichiarato risultava eccessivamente basso rispetto alla media dei prezzi di acquisto riscontrati nell'importazione di merci "similari", la Dogana – pur non ricorrendo nessuna delle circostanze segnalate, dall'art. 29 del "codice", come impeditive dell'identificazione del "valore in dogana" con il "valore di transazione" (vedi sopra) - respingeva tale "valore di transazione" e, anziché sul medesimo, liquidava i dazi doganali e l'IVA sulla base del valore delle predette merci "similari". A tal riguardo, la Corte UE ha precisato che, dal suddetto art. 181 bis del Reg. 2454/93, si evince che la non utilizzabilità del "valore di transazione" - ai fini della definizione dei dazi e dell'IVA all'importazione - si impone anche in difetto delle circostanze di cui al succitato art. 29 del "Codice Doganale CE". Infatti, il "valore di transazione" assurge a criterio valido solo ove corrisponda al prezzo effettivamente pagato o da pagare (vedi art. 29). Ove, infatti, tale corrispondenza non sussista, i prelievi doganali non possono mai essere quantificati in base a tale "valore di transazione", anche se tutti i documenti di impresa riportino, invariabilmente, tale valore. Detti documenti, infatti, hanno un rilievo solo formale.

Stato della Procedura

In data 16 giugno 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 291/15 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-366/13	Regolamento (CE) n. 44/2001 – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Nozione di “decisioni incompatibili” – Ricorsi non aventi lo stesso oggetto, diretti contro una pluralità di convenuti domiciliati in diversi Stati membri – Condizioni della proroga di competenza – Clausola attributiva di competenza – Nozione di “materia contrattuale” – Verifica dell’assenza di vincolo contrattuale valido	sentenza	No
Scheda 2 C-353/15	Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Art. 3, par.fi 1 e 2 – Procedure di insolvenza – Competenza internazionale – Centro degli interessi principali del debitore – Trasferimento della sede statutaria di una società in un altro Stato membro – Assenza di dipendenze nello Stato membro di origine – Presunzione secondo la quale il centro degli interessi principali è il luogo della nuova sede statutaria – Prova contraria	sentenza	No
Scheda 3 C-511/14	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Art. 3, par. 1, lett. b) – Requisiti per la certificazione – Sentenza contumaciale – Nozione di “credito non contestato” – Condotta processuale di una parte che può valere come “assenza di contestazione del credito”	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-366/13 - ex art. 267 del TFUE**

"Reg.to (CE) n.44/2001 – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Nozione di "decisioni incompatibili"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Alla Corte UE, la Corte di Cassazione italiana chiede di interpretare il Regolamento (CE) n. 44/2001. L'art. 2 di esso dispone in generale che i fatti, implicanti attinenze con più Stati della UE, debbono, di regola, essere giudicati dai giudici dello Stato UE in cui è domiciliato il "convenuto" (colui che è chiamato in giudizio). Tuttavia, l'art. 6, n. 1 di esso Reg. 44/2001 prevede un'eccezione laddove i convenuti siano più di uno, "domiciliati" in Stati UE diversi e, inoltre, le lagnanze verso ciascuno di essi siano così strettamente "connesse" a quelle rivolte verso tutti gli altri, che il fatto di essere decise separatamente rischierebbe di creare più pronunciamenti fra loro "incompatibili". Nel caso predetto, quindi, si può ritenere "opportuno" avocare ad un unico giudice il giudizio nei confronti di tutti i convenuti. Infine, l'art. 23 di tale Reg. 44/2001 consente, alle parti di un determinato rapporto giuridico, di individuare liberamente lo Stato UE i cui giudici debbano decidere sulle questioni sorte da tale rapporto: ciò, a condizione che la "clausola di competenza" assuma determinate forme, tra cui quella "scritta" o quella regolarmente e generalmente applicata nel "commercio internazionale", in relazione al settore specifico cui attiene il rapporto considerato. Il caso: un intermediario finanziario (la "Redi") sottoscriveva obbligazioni emesse da una banca tedesca e disciplinate da un "prospetto di emissione" – che demandava le controversie, inerenti a tali titoli, ai Giudici del Regno Unito – pubblicato sul sito internet della Borsa di Dublino. La "Redi", poi, cedeva tali titoli all'italiana "Profit", la quale, fallita per le perdite dovute al mancato pagamento degli interessi sulle stesse obbligazioni, chiedeva il risarcimento dei danni subiti a diversi convenuti, domiciliati in Stati UE diversi. Sul punto, la Corte UE ha chiarito che: 1) l'intermediaria "Redi" può ritenersi vincolata, dalla clausola attributiva della competenza, solo in due casi: a) o in quello in cui la stessa clausola rivesta la forma scritta (il che non è implicito nell'essere stata inserita nel predetto prospetto di emissione, ma sussisterebbe solo ove fosse stata ripresa in un contratto di sottoscrizione, redatto per iscritto tra l'emittente e la succitata Redi); b) o in quello in cui sussistesse una prassi consolidata, nel settore del mercato internazionale dei titoli finanziari (tra cui le obbligazioni), di inserire clausole di competenza in "prospetti di emissione" pubblicati su siti ufficiali: in tal modo, infatti, la clausola in questione assumerebbe la forma dell'uso diffuso nel "commercio internazionale", come vuole la lett. c) del par. 1 dell'art. 6 del Reg. 44/2001; 2) la "stretta connessione" (art. 6) tra le lagnanze fatte valere nei confronti di più "convenuti" domiciliati in Stati UE diversi – la quale consiglierebbe l'avocazione di tutte dette pendenze ai giudici di un unico Stato UE – suppone una sostanziale identità dei "titoli" giuridici posti alla base delle rispettive rivendicazioni e non sussiste laddove, come nel caso di specie, la richiesta di risarcimento danni, avanzata dalla "Profit", venga ora fondata sulla "culpa in vigilando" (verso la propria "Holding"), ora sulla violazione degli obblighi di lealtà contrattuale del venditore (verso la venditrice "Redi"), ora su una responsabilità extracontrattuale (verso l'emittente).

Stato della Procedura

Il 20 aprile 2016 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-366/13, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 353/15 - ex art. 267 del TFUE**

"Regolamento (CE) n. 1346/2000 –Art. 3, par. fi 1 e 2"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Corte di Appello di Bari ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3 del Regolamento n. 1346/2000/CE sulle procedure di "insolvenza", vale a dire sulle particolari procedure applicabili a tutela dei creditori di un debitore non più in grado di pagare i suoi debiti con regolarità. L'art. 3, par. 1, di detto Reg 1346/2000 stabilisce che le procedure suddette siano gestite dai giudici dello Stato UE ove si trova il "centro degli interessi principali" del debitore, aggiungendo che, quando il debitore sia un ente riconosciuto, detto centro si presume coincidere con la sua sede statutaria, sino a prova contraria. Nel par.fo 2° di detto art. 3 si precisa che, pur trovandosi, il "centro" già citato, in un determinato Stato UE, i giudici di un diverso Stato dell'Unione possono ugualmente aprire una procedura di insolvenza contro tale debitore, quando egli abbia, nel secondo Stato, se non detta sede statutaria, una "dipendenza" della propria organizzazione (ovviamente, tale procedura deve limitarsi ai beni costitutivi della "dipendenza" stessa). Il caso di specie: una società italiana, con sede statutaria in Italia, trasferiva tale sede in Bulgaria, ove si iscriveva ad un locale registro delle imprese e nominava un nuovo amministratore: tuttavia, come appurato dalla Guardia di Finanza, risultava che gli organi amministrativi e di controllo di detto ente, così come la produzione materiale, rimanevano localizzati sul suolo italiano. A seguito di tali eventi, otto creditori di tale società chiedevano, al Tribunale di Bari, l'apertura di un "fallimento" (che è una procedura di insolvenza) verso la stessa ditta. Tale giudice chiedeva alla Corte UE se la presunzione di cui al predetto art. 3 - che individua il centro degli affari principali di un ente, come una società, nello Stato UE della relativa sede statutaria (nella fattispecie in Bulgaria) - possa superarsi ove si dimostri che, in concreto, l'ente esercita la propria attività in uno Stato UE diverso, e ciò, anche se nello Stato UE di tale esercizio effettivo non si trovi, formalmente, nessuna "dipendenza" di essa società. A tale riguardo la Corte, in base alla propria trascorsa giurisprudenza, ha richiamato il Considerando n. 13 del Reg. 1346/2000, il quale definisce il "centro degli interessi principali del debitore" – quale criterio che individua il giudice competente per le procedure di insolvenza nei confronti del debitore stesso - come il luogo in cui l'abituale attività amministrativa ed economica di tale debitore venga esercitata in modo "riconoscibile dai terzi", risultando oggettivamente e concretamente percepibile. Peraltro, tali evidenze percepibili dai terzi si sostanziano in una serie di dati significativi come quello per cui, come nel caso di specie, non solo l'attività di impresa continua a svolgersi in Italia, ma risulti che il trasferimento all'estero della sede statutaria sia stato deciso a distanza di meno di un anno dall'istanza di fallimento presentata, dai creditori, ai giudici italiani. Tale decisione, infatti, costituisce indizio non già di una scelta coerente con reali strategie imprenditoriali, quanto della volontà di creare un'apparenza di trasferimento di sede, onde evitare una procedura di insolvenza in Italia, che si ritiene imminente, e approfittare di una normativa estera che si ritiene più mite verso il debitore.

Stato della Procedura

Il 24 maggio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 353/15, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 3 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 511/14 - ex art. 267 del TFUE**

"Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

Il Tribunale di Bologna ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3, par.fo 1, del Regolamento (CE) n. 805/2004 sui titoli esecutivi relativi ai crediti non contestati. Il titolo esecutivo è, in generale, un atto giuridico che consente, ad un "creditore", di ottenere l'esecuzione forzata sui beni di un suo debitore. Sono "titoli esecutivi" le "decisioni" dei giudici, ma anche altre fattispecie di atti pubblici. Il summenzionato Reg. 805/2004 intende garantire, per facilitare gli scambi tra i vari Stati dell'Unione, che i "titoli esecutivi", formati in uno Stato di essa UE, vengano riconosciuti automaticamente come tali in tutti gli altri Stati UE. Si precisa che tale Reg. 805/2004 disciplina la "libera circolazione", da uno Stato UE ad un altro, soltanto dei titoli esecutivi sui "crediti non contestati", cioè i titoli esecutivi in favore di creditori il cui diritto, verso il debitore, non sia stato "contestato" da quest'ultimo (diversamente dal Reg.to n. 44/2001). Il succitato art. 3, par.fo 1, del Reg. 805/2004 individua quattro categorie di crediti "non contestati". In base a due di esse, si definiscono "non contestati" i crediti i quali: a) in determinate circostanze, siano stati "espressamente riconosciuti" dal debitore; b) non siano stati "mai", nel corso di un procedimento giudiziario, contestati dal debitore. Quindi, ai sensi di detto Reg.to n. 44/2001, il primo requisito, affinché un "titolo esecutivo" formato in uno Stato UE risulti "spendibile" in qualsiasi altro Stato dell'Unione, è che esso attenga ad un credito che presenti le caratteristiche di "non contestazione" stabilite nelle quattro categorie di cui al par. 1 dell'art. 3 di esso Regolamento (di cui sono state citate quelle di cui alle lettere a) e b)). Ora, il diritto italiano prevede il procedimento "contumacia" (L. II, Tit. I, C. VI c.p.c.), che il giudice applica quando una delle parti di un processo non esegue la c.d. "costituzione" in giudizio. Questa è essenzialmente il primo atto che le parti compiono nel giudizio stesso, ed esprime la volontà di partecipare al procedimento medesimo. Pertanto, nell'ordinamento italiano, la "contumacia" di una parte non viene considerata come emblematica della volontà, della parte stessa, di non contestare (e quindi di riconoscere implicitamente) la fondatezza della posizione della controparte, ma solo del suo disinteresse a difendersi. Il caso: un'impresa inglese, che non si costituiva di fronte al giudice italiano di fronte a cui era stata chiamata, veniva da questo condannata, in contumacia, a risarcire dei danni alla prima. La Corte UE ha premesso, al riguardo, che la nozione di "credito non contestato" deve essere definita, soltanto, in base alle norme e alla ratio ispiratrice di cui allo stesso Reg. 805/2004 e non, diversamente, in base ai diritti interni dei singoli Stati della stessa Unione europea. Atteso ciò, è evidente che il credito, che ricorre nel caso di specie, rientra nella definizione di credito "non contestato" di cui alla lett. b) del par. 1 del succitato art. 3 del Reg. 805/2004 (sopra), in quanto si può affermare, di un debitore resosi contumace nel procedimento in cui è stato fatto valere un credito contro di lui, che non abbia mai contestato il credito stesso. Quindi, il significato, che la legge italiana attribuisce alla contumacia, rimane irrilevante.

Stato della Procedura

Il 16 giugno 2016 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 511/14, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Lavoro e politiche sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E POLITICHE SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-292/14	Direttiva 80/987/CEE — Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Ambito di applicazione — Crediti retributivi non pagati di marinai che lavorano su nave battente bandiera di uno Stato terzo — Datore di lavoro con sede statutaria in tale Stato terzo — Contratto di lavoro regolato dalla legge del medesimo Stato terzo — Fallimento del datore di lavoro dichiarato in uno Stato membro nel quale abbia la sua sede effettiva — Articolo 1, paragrafo 2 — Allegato, punto II, A — Normativa nazionale che garantisce i crediti retributivi non pagati dei marinai unicamente in caso di abbandono di questi ultimi all'estero — Livello di tutela non equivalente a quello istituito dalla Direttiva 80/987	sentenza	No

Scheda 1 – Lavoro e politiche sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-292/14 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 80/987/CEE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Alla Corte UE, un giudice greco ha chiesto di interpretare la Direttiva 80/987/CEE. Ora, l'art. 91 della "Convenzione sul diritto del mare" del 1994 - cui hanno fra l'altro aderito, oltre alla CE (ora UE), anche Malta e la Grecia - attribuisce alle "navi" la nazionalità dello Stato di cui battono la bandiera, stabilendo che la legge dello stesso Stato si applichi all'equipaggio di esse navi (salvo eccezioni). D'altra parte, la Convenzione di Roma del 1980 dispone che i "contratti" siano regolati, in primo luogo, dalla legge all'uopo scelta dalle parti. Infine, la Dir. 80/97, su cui verte il presente rinvio e vigente all'epoca dei fatti in causa, disponeva ai suoi artt. 2, 3 e 5 che, ove la competente Autorità di uno Stato UE "interessato" avesse aperto un procedimento di "liquidazione collettiva" dei debiti di un debitore insolvente (tipo: fallimento), i lavoratori dipendenti da quest'ultimo, i quali non fossero riusciti a soddisfare i loro crediti di lavoro all'interno di detto procedimento, potessero rivalersi su appositi "organismi di garanzia" posti nello stesso Stato UE, anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non avesse mai contribuito ad alimentare il patrimonio di detti organismi. Ora, un armatore con sede ufficiale nello Stato di Albania (allora estraneo alla CE) e sede "effettiva" in Grecia, in quest'ultimo Stato assumeva, con contratto, alcuni marinai di nazionalità greca per imbarcarli su una nave battente bandiera albanese ma ormeggiata nel porto del Pireo (nel quale tale imbarcazione, si precisa, rimase sempre). Il datore e i marinai concordavano che il contratto fosse soggetto alla legge albanese. Nei confronti di detto armatore, divenuto insolvente, un giudice greco apriva una procedura fallimentare: non potendo, i marinai, soddisfarsi dei loro crediti di lavoro all'interno di questa, facevano valere le loro ragioni innanzi agli "organismi di garanzia" istituiti in Grecia ai sensi della predetta Dir. 80/98 (cui il datore di lavoro, albanese, non aveva mai versato contributi). Al riguardo, la Corte UE respingeva l'eccezione per cui, avendo le parti pattuito in contratto che allo stesso si dovesse applicare la legge albanese, si sarebbe dovuto ritenere, per la Convenzione di Roma sopra citata, che i lavoratori non potessero chiedere l'applicazione della Dir. 80/97, in quanto, all'epoca, l'Albania era extraCE. La Corte, al riguardo, ha chiarito che l'istanza presentata agli "organismi di garanzia", di cui alla Dir. 80/97, non trova la sua origine nel contratto di lavoro, in quanto quest'ultimo disciplina solo i rapporti tra i lavoratori e il datore di lavoro medesimo. Quindi, detta istanza ricade al di fuori dell'ambito di applicazione della legislazione albanese (la quale, al suo interno, non incorpora la normativa europea e quindi ne esclude l'applicazione), mentre, per converso, è soggetta all'impero della Dir. 80/97, segnatamente dei succitati artt. 2, 3 e 5 di essa. Precisa ancora la Corte, infatti, che tra i requisiti indicati da tali articoli per l'esperibilità dell'istanza di pagamento verso detti "organismi di garanzia", non ricorre quello per cui la nave, in relazione alla quale operino i lavoratori, debba necessariamente battere la bandiera dello Stato UE che ha attivato la procedura di liquidazione dei debiti del debitore insolvente, nè quello per cui la sede formale del datore di lavoro debba ubicarsi nel medesimo Stato.

Stato della Procedura

Il 25 febbraio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-292/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Libera circolazione delle merci

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-75/15	Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose – Regolamento (CE) n. 110/2008 – Articolo 16, lett. b) – Evocazione – Acquavite di sidro di mele prodotta in Finlandia e commercializzata con la denominazione “Verlados” – Indicazione geografica protetta “Calvados”	sentenza	No
Scheda 2 C-285/15	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Libera circolazione delle merci – Direttiva 89/106/CEE – Materiali da costruzione – Rivestimenti interni di camini – Normativa nazionale che prescrive di realizzare i camini unicamente con materiali incombustibili	ordinanza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Rinvio pregiudiziale n. C- 75/15 - ex art. 267 del TFUE**

"Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose – Regolamento (CE) n. 110/2008"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Alla Corte UE, un giudice finlandese chiede di interpretare l'art. 16, lett. b), del Regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle "indicazioni geografiche" delle "bevande spiritose". Le "indicazioni geografiche" dei prodotti alimentari sono quelle, apposte ai prodotti stessi, che identificano i medesimi come originari di un territorio di un paese, quando si ritenga comunemente che tale provenienza attribuisca loro una determinata qualità o un particolare prestigio. Ad esempio, l'indicazione geografica "Cognac" è apponibile solo ai vini che, oltre ad essere realizzati con il relativo e tipico procedimento, vengano prodotti specificatamente nell'omonima regione francese. La disciplina sulle indicazioni geografiche, circa le "bevande spiritose", è contenuta nel già citato Reg. (CE) n. 110/2008. Ora, l'"indicazione geografica" di un prodotto, in quanto attrae il consumatore – facendo fede di qualità speciali del prodotto, non sussistenti in prodotti sia pure analoghi ma originari di altri luoghi – è tutelata dallo stesso Reg. (CE) n. 110/2008. Quest'ultimo, infatti, dopo aver stabilito che, per le bevande spiritose, sono protette solo le "indicazioni geografiche" registrate nel proprio allegato III, consente, al titolare di tale indicazione "registrata", di opporsi, fra l'altro, a qualsiasi "evocazione" della stessa. Ora: l'indicazione geografica "Calvados", registrata debitamente come da detto Reg. n. 110/2008, è apposta ad un'acquavite di sidro di mele fabbricata nell'omonimo dipartimento francese. D'altra parte, l'impresa "Viiniverla", con sede a Verla (Finlandia), produce dal 2001 un'acquavite di sidro di mele denominata "Verlados". Circa tale denominazione, si è chiesto alla Corte UE se essa "evochi" la dicitura "Calvados". Al riguardo, la Corte UE ha precisato che, affinché sussista tale illecita "evocazione", debbono ricorrere: 1) un elemento "oggettivo", dato dall' incorporazione, all'interno del termine "evocativo", di una parte del termine "evocato", così che fra i due termini sussista un'oggettiva similarità fonetica e visiva; 2) un elemento "soggettivo" – pur non menzionato dal Reg. n. 510/2006 – implicante il fatto che il "consumatore medio" percepisca effettivamente i due termini come "simili", cadendo in confusione. Quanto all'oggettiva similarità fonetica e visiva, la Corte non ha esitato a ravvisarla nella fattispecie, ove i due termini in questione presentano lo stesso numero di sillabe e un uguale numero di lettere, condividendo altresì il suffisso "ados" che rappresenta ben la metà delle lettere componenti l'una e l'altra dicitura. Circa l'elemento soggettivo, è stato obiettato che il consumatore "medio" finlandese non potrebbe equivocare le due denominazioni geografiche in questione: lo stesso, infatti, in quanto edotto del fatto per cui, nella località finlandese Verla, si producono tradizionalmente acquaviti di sidro di mele, non potrebbe ragionevolmente confondere la dicitura "Verlados" con quella "Calvados". A tale argomento, la Corte ha replicato che il consumatore "medio", cui è necessario guardare, non è quello di un singolo Stato UE, ma quello "europeo" in generale, il quale potrebbe facilmente ignorare l'esistenza di una produzione di acquaviti a "Verla" in Finlandia. Pertanto, nella fattispecie, sussisterebbero tutti gli estremi dell'illecita "evocazione".

Stato della Procedura

Il 21 gennaio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C-75/15, ex art. 267 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci**Rinvio pregiudiziale n. C- 285/15 - ex art. 267 del TFUE**

"Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Libera circolazione delle merci"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Alla Corte UE, il Consiglio di Stato (Italia) chiede di interpretare la Direttiva 89/106/CEE sulla circolazione nell'Unione dei "prodotti da costruzione", abrogata dal Reg.to n. 305/2011 e tuttavia ancora vigente all'epoca dei fatti in causa. Scopo di tale Direttiva era quello di stabilire quali requisiti i suddetti prodotti dovessero soddisfare, per accedere al mercato di qualsiasi Stato UE. L'art. 4, par. 2 di essa disponeva, al riguardo, che nessuno Stato UE potesse vietare la commercializzazione, nel proprio territorio, del prodotto da costruzioni recante la "marcatatura CE". Quest'ultima certificava l'esistenza, nei prodotti in questione, di una o più delle seguenti caratteristiche: 1) la conformità a normative nazionali di trasposizione di norme UE relative a tali prodotti; 2) il possesso del "benessere tecnico europeo", in base ad apposita procedura di cui alla stessa Dir. 89/106/CEE; 3) la conformità ad una "specificazione tecnica" definita dalla normativa nazionale ma riconosciuta a livello UE. Peraltro, la Direttiva in questione si preoccupava di stabilire anche le condizioni, in base alle quali potessero e dovessero circolare liberamente, in uno Stato della UE, quei prodotti da costruzione difettanti della "marcatatura CE" (in quanto non rivestiti dei crismi sopra descritti). Circa detti prodotti, l'art. 4 della Dir. 89/106/CEE disponeva che essi potessero accedere al mercato nazionale di uno Stato UE, solo se conformi ai requisiti fissati, in proposito, da una normativa di quello stesso Stato la quale non contraddicesse i Trattati dell'Unione. In Italia, la parte II dell'Allegato IX alla parte V del "Codice dell'Ambiente" (D. Lgs. 152/2006), definisce, alla lettera d) - quale tipologia specifica di "impianti termici ad uso civile" - quella dei "camini", precisando, al punto 2.7, che gli stessi debbono, tra l'altro, essere fabbricati con materiali "incombustibili". Si è chiesto, alla Corte UE, di stabilire se l'imposizione di tale requisito fosse o meno conforme alla già menzionata Dir. 89/106/CEE. Al riguardo, la Corte UE ha osservato che, all'epoca dei fatti, i prodotti classificabili come "camini" non risultavano coperti né da una norma nazionale di trasposizione di una norma UE, né da un benessere tecnico europeo, né da una specificazione tecnica nazionale riconosciuta a livello dell'Unione, per cui non potevano munirsi della marcatatura CE. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 della Dir. 89/106/CEE, le caratteristiche tecniche di tali prodotti (tra cui quella dell'incombustibilità dei materiali che li componevano), condizionanti la loro commerciabilità in Italia, potevano essere stabilite liberamente dalla normativa interna italiana, anche se nell'imprescindibile rispetto dei Trattati europei. Tuttavia, la disciplina italiana richiedente, per i prodotti utilizzati per la costruzione dei "camini", il requisito dell'"incombustibilità", per la Corte UE costituiva una "regola tecnica" ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 11, della Direttiva 98/48/CE. Quindi, ai sensi dell'art. 8 della medesima Direttiva, tale normativa doveva essere notificata alla Commissione europea prima di divenire legge vigente. Poiché tale previa notifica non era stata eseguita, tali prescrizioni, per la giurisprudenza della Corte UE, non dovevano essere applicate. Ne consegue che anche i "camini", privi del requisito in oggetto, potevano circolare liberamente sul mercato italiano.

Stato della Procedura

Il 21 aprile 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C-285/15, ex art. 267 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

PAGINA BIANCA

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-375/14	Artt. 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d'azzardo – Sentenza della Corte che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la normativa nazionale sulle concessioni per l'attività di raccolta di scommesse – Riorganizzazione del sistema tramite una nuova gara d'appalto – Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Motivi imperativi di interesse generale – Proporzionalità	sentenza	No
Scheda 2 C-210/14 C-211/14 C-212/14 C-213/14 C-213/14 C-214/14	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Artt. 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d'azzardo – Normativa nazionale – Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze – Nuova procedura di gara – Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato – Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale - Proporzionalità	ordinanza	No
Scheda 3 C-433/14, C-434/14, C-435/14, C-436/14, C-437/14, C-462/14, C-467/14, C-474/14, C-534/14 C-65/15	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Artt. 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d'azzardo – Normativa nazionale – Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze – Nuova procedura di gara – Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato – Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di	ordinanza	No

<p>Scheda 4 C-504/15 e C-8/16</p>	<p>Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Artt. 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d’azzardo – Sentenza della Corte che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione la normativa nazionale sulle concessioni per l’attività di raccolta di scommesse – Riorganizzazione del sistema tramite una nuova gara d’appalto – Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità.</p>	<p>ordinanza</p>	<p>No</p>
<p>Scheda 5 C-572/14</p>	<p>Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Articolo 5, punto 3 – Nozione di “materia di illeciti civili dolosi o colposi – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Art. 5, par.fo 2, lett.) b) – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Riproduzione a uso privato – Equo compenso – Mancato pagamento – Inclusione eventuale nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del Regolamento (CE) n. 44/2001</p>	<p>sentenza</p>	<p>No</p>
<p>Scheda 6 C-547/14</p>	<p>Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2014/40/UE – Articoli 7, 18 e 24, par.fi 2 e 3 – Artt. 8, paragrafo 3, 9, paragrafo 3, 10, paragrafo 1, lettere a), c), e g, 13 e 14 – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Validità – Base giuridica – Art. 114 TFUE – Principio di proporzionalità – Principio di sussidiarietà – Diritti fondamentali dell’Unione – Libertà d’espressione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Art. 11.</p>	<p>sentenza</p>	<p>No</p>